



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI  
FNOMCeO

*Ai Presidenti*

*della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA	
0003516	
DATA PROTOCOLLO 15-10-2012	CATEGORIE 0101
E	

**Ai Presidenti delle Commissione per gli  
Iscritti all'Albo degli Odontoiatri**

**E-Mail: Ordine  
E-Mail: Personali**

*Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut. : Dr.ssa Anna Belardo*

**OGGETTO : Decisioni giurisprudenziali**

Cari colleghi

ritengo di far cosa utile portandovi ufficialmente a conoscenza di due pronunce giurisdizionali che dimostrano ancora una volta la ragionevolezza anche giuridica delle tesi da noi sempre sostenute per tutelare la dignità della nostra professione.

La prima pronuncia riguarda la Sentenza della Corte di Cassazione del 31/07/2012 n. 13677 che ha respinto il ricorso nei confronti di una decisione della CCEPS del 19/02/2010 con la quale era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi ad un odontoiatra che non aveva proceduto a controllare la pubblicizzazione dello studio dentistico di cui lo stesso era direttore sanitario attraverso un contratto di franchising con una società affiliante. In buona sostanza il sanitario nella sua difesa aveva rilevato di aver semplicemente raccomandato l'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche sulla pubblicità sanitaria svolta dalla società affiliante senza peraltro controllare l'effettiva osservanza delle sue direttive.

Proprio su questo punto la Corte di Cassazione ha chiaramente enunciato da un lato che il sanitario aveva preliminarmente dato atto della contrarietà del messaggio pubblicitari alle prescrizioni di legge e dall'altro aveva riconosciuto in sostanza di aver colpevolmente omesso ogni controllo.

Nell'allegarvi copia della Sentenza sottolineo l'importanza della stessa anche in relazione ai rapporti e alle responsabilità del direttore sanitario nei confronti delle società con cui alcuni studi dentistici operano in rapporto di franchising.


La seconda pronuncia riguarda una sentenza del Tribunale di Tricase in persona del Giudice Unico del 27/09/2012 che, nell'accogliere la domanda proposta dall'Ordine di Lecce di costituzione di parte civile in un processo per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, ha condannato il convenuto al pagamento di euro 10.000,00 nei confronti dell'Ordine oltre alle spese di lite.

Anche in questo caso viene confermata la linea ormai pacifica in giurisprudenza che consente agli Ordini la costituzione di parte civile nei processi penali che riguardino la tutela del decoro e del prestigio della professione e dello stesso Ordine professionale.

Nel ringraziare i colleghi degli Ordini di Reggio Emilia e di Lecce e nel complimentarmi per l'ottimo lavoro svolto vi saluto cordialmente.

All. n. 2

Giuseppe Renzo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke, is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

ALL 1

---

## **CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2012, n. 13677**

---

Professionisti - Odontoiatra - Pubblicità dello studio professionale - Contrarietà alla legge e alle norme deontologiche - Campagna promozionale curata dalla società affiliante - Omesso controllo da parte del professionista - Sospensione dall'esercizio per due mesi

### **Svolgimento del processo**

---

Con provvedimento depositato il 19 febbraio 2010 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha respinto il ricorso proposto dal dott. A.C. avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia in data 17 marzo 2009, con la quale era stata comminata al predetto professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.

A.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia.

### **Motivi della decisione**

---

1.1 Con il primo motivo, denunciando vizi motivazionali in relazione all'art. 66 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, l'impugnante lamenta l'omessa considerazione delle dichiarazioni del legale rappresentante pro tempore di O.

s.r.l., allegate alle difese scritte dell'incolpato, dichiarazioni volte a evidenziare che tutte le attività relative alla pubblicizzazione dello studio dentistico S., di cui lo stesso era

direttore sanitario, erano poste in essere in piena autonomia decisionale dalla società affiliante, con la quale S. operava in rapporto di franchising. In ogni caso nessuna comunicazione preventiva era stata fornita in ordine alla pubblicità praticata, malgrado le espresse richieste del dott. C. e le sue raccomandazioni di rispettare le norme deontologiche.

1.2 Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica, e di varie delibere di FNPMEO, nonché vizi motivazionali, l'impugnante si duole che la Commissione non abbia verificato la rispondenza del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge e alle norme deontologiche asseritamente violate.

2 Il ricorso è stato in un primo momento avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., con relazione che ne assumeva l'improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. pro. civ. Nell'adunanza del 15 giugno 2001 la Corte ne ha tuttavia ordinato la rimessione all'udienza pubblica.

3 Va premesso che il collegio ritiene che ai ricorsi avverso le decisioni della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie non possa applicarsi il principio, sancito dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, per cui l'impugnazione è improcedibile, ove il ricorrente, dopo avere espressamente o implicitamente allegato che la sentenza o la decisione impugnata gli è stata notificata, si sia poi limitato a produrre una copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, salvo che la produzione non avvenga, entro il termine e con le modalità di cui al comb. disp. degli artt. 369, primo comma, e 372, secondo comma, cod. proc. civ.

(confr. Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005). A ben vedere, infatti, benché l'art. 68 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, stabilisca che la decisione della Commissione è notificata a cura della segreteria, il rinvio al successivo art. 79 chiarisce che la notifica, ha luogo con lettera raccomandata. Siamo dunque ben lontani dal modulo della notifica a mezzo posta, in cui l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento e presentandola quindi a questo in busta chiusa (art. 3 legge 20 novembre 1982, n. 890). Il che, in disparte le questioni relative alla individuazione della fase essenziale del procedimento - se cioè vada considerata tale l'attività dell'agente postale (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2009, n. 21762; Cass. civ. sez. un. 19 luglio 1995, n. 7821), ovvero quella dell'ufficiale giudiziario (confr. Cass. civ. 21 aprile 2009, n. 9377) - evidenzia l'assoluta disomogeneità delle due fattispecie, disomogeneità che preclude l'applicazione alla notifica, di cui all'art. 68 d.P.R. n. 221 del 1950, delle disposizioni processuali in materia di notificazione della sentenza, con i connessi oneri adempitivi, prescritti a pena di improcedibilità.

4 Tanto premesso e precisato, il ricorso proposto non merita comunque accoglimento.

Le censure svolte nel primo mezzo, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Valga considerare, sotto il primo profilo, che non risulta rispettato il disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che impone, a pena di inammissibilità del ricorso, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il motivo è fondato, con l'indicazione della sede processuale in cui essi sono reperibili.

Invero l'onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione).

Sull'interpretazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547, affermando il principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161, secondo cui l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti e accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 cod. proc. civ.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

In sostanza, ancorché l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito



della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).

5 Venendo al caso di specie, il ricorrente non riporta, neppure nei punti essenziali, la deposizione testimoniale scritta resa dal legale rappresentante pro tempore di O. s.r.l., né ne indica l'esatta allocazione nel fascicolo processuale.

Tanto basta per ritenere inosservati gli incumbenti sanciti dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

6 Sotto il secondo profilo, merita evidenziare che la scelta decisoria della Commissione ruota intorno al rilievo che la colposa omissione di controllo era stata ammessa dallo stesso, posto che lo stesso aveva dichiarato di avere raccomandato l'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche, ma di non essersene poi occupato. Ne deriva che le censure formulate nel mezzo, evocando l'esclusiva pertinenza all'affinante delle attività volte a pubblicizzare lo studio dentistico, risultano eccentriche rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. E invero, nulla oppone il ricorrente per contrastare il significato attribuito dal giudice disciplinare alle sue dichiarazioni, laddove è proprio sulla sostanziale ammissione di avere colpevolmente omesso ogni controllo che la Commissione ha fondato la sua decisione.

7 Il vizio di aspecificità vulnera anche le censure svolte nel secondo mezzo. Merita evidenziare che il decidente ha preliminarmente dato atto che la contrarietà del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge era stata riconosciuta anche dal professionista ed era quindi fuori discussione.

Ne deriva che la doglianza volta a far valere la mancata verifica della rispondenza del messaggio pubblicitario alle prescrizioni di legge e alle norme deontologiche è, ancora una volta, priva di relazione con le ragioni della decisione.

In tale contesto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Tricase, in persona del Giudice Unico, Dr Gabriele POSITANO, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 349/10 vertente tra:

**Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce**, difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani

**[REDACTED]** difeso dall'avv. Giacinto Epifani

All'udienza odierna la causa è stata oralmente discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

#### FATTO E DIRITTO

Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito “); Le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

L'eccezione di difetto della titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotta in giudizio, formulata dal convenuto, è tardiva, costituendo eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, proposta con la comparsa di costituzione depositata alla prima udienza. Si tratta di questione che non attiene alla legittimità ad causam, ma alla titolarità attiva del diritto fatto valere, che deve essere tempestivamente eccepita

In ogni caso l'eccezione sarebbe infondata poiché il presente giudizio si fonda su una *actio iudicati penale* e la decisione della Corte d'Appello di Lecce, prima sezione penale, numero 619 del 2 aprile 2009, in atti, ha espressamente condannato l'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore del Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, rimettendo, con riferimento alla liquidazione del danno, le parti davanti al giudice civile che, pertanto, è vincolato tale statuizione.

Nel merito le risultanze processuali consentono di addivenire ad una liquidazione equitativa.

È stato accertato l'esercizio abusivo della professione e l'assenza delle necessarie autorizzazioni e abilitazioni statali, nonché la materiale erogazione delle prestazioni professionali da parte del convenuto il cui comportamento ha arrecato un pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce. È evidente che l'attività espletata dal convenuto ha leso l'interesse non solo dei professionisti che operavano nel Comune di Andrano e in quelli limitrofi, ma anche il buon nome e

il prestigio dell'intera categoria e lo stesso ordine professionale, preposto alla cura degli interessi degli associati, così come previsto dalla legge. La conoscenza tra i cittadini del luogo dell'esercizio abusivo della professione ha ingenerato certamente la convinzione di uno scadimento qualitativo della professione Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e la percezione di un minore decoro degli appartenenti all'ordine professionale.

Con riferimento al quantum le risultanze del processo penale, come si legge nella sentenza di primo grado, evidenziano che al momento della ispezione dei NAS nello studio erano presenti alcune persone, una era, nell'occasione, sottoposta a trattamento sanitario, mentre altre quattro erano in attesa nella camera attigua. Tali elementi evidenziano sia una distrazione di clientela a danno dei professionisti appartenenti all'ordine, sia un pregiudizio per l'interesse alla concorrenza leale tra professionisti.

Tali elementi consentono di determinare, in via equitativa, il risarcimento nella misura di euro 10.000.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Tricase, accoglie la domanda proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce per quanto di ragione e condanna il convenuto ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento della somma di euro 10.000, oltre alle spese di lite che si liquidano in euro 360, per spese, euro 1279, per diritti ed euro 1.800, per onorario di avvocato oltre accessori di legge se dovuti.

Sentenza letta all'udienza del 27 settembre 2012, ai sensi dell'art. 281 sexies.

Il Giudice Unico

Dr. Gabriele Positano

